

## AVVISO PER LA CONCESSIONE DI MICROCREDITI

### Riferimenti normativi

- Visto l'art. 111 del Testo Unico Bancario;
- Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 176 del 17/10/2014 ;
- Visto il progetto, predisposto nell'ambito della Misura 4.1 "Implementazione delle strategie di sviluppo locale" (Art.63, Par. A del Reg. (CE) 1698/2005), sottomisura 4.1.3 – Azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale, del PSL "Fare società locale" e finalizzato alla gestione del Fondo Microcredito per il sostegno di iniziative imprenditoriali e piccoli investimenti nell'area del GAL;
- Visto l'obiettivo specifico n. 7 della sottomisura 4.1.3 "AZIONI A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE";
- Vista la regola comunitaria del *de minimis* ai sensi del Reg. CE 1407/2013;

### 1. FINALITÀ DELL'AVVISO

Il Gruppo di Azione Locale "La Cittadella del Sapere", con il presente Avviso, approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera del 22 Giugno 2015 intende promuovere la concessione di aiuti al tessuto imprenditoriale rientrante nel comprensorio territoriale del GAL tramite l'erogazione di microcrediti da restituire a tasso agevolato rispetto alle normali condizioni di mercato.

La concessione del contributo è finalizzata al sostegno delle spese necessarie all'avvio di nuove attività imprenditoriali o alla realizzazione di nuovi investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti da parte di soggetti altrimenti non bancabili, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, nella forma di:

- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile e società cooperative (anche sociali);
- lavoratori autonomi;
- imprese sociali purché nelle forme giuridiche di cui alla precedente lettera a;
- inoccupati, disoccupati, lavoratori in CICG, lavoratori in mobilità, soggetti in condizioni di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale, residenti da almeno 6 mesi nei Comuni del territorio dell'Area Leader del Gal, che intendono avviare un'attività autonoma (imprenditoriale e/o di auto-impiego),

### 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si intendono per:

- a. Microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come definita dal Decreto del

Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003;

- b. impresa sociale: ai sensi del D.Lgs. 155/2006, tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo;
- c. lavoratore autonomo: colui che esercita attività lavorative diverse da quelle di lavoro dipendente, caratterizzate dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Avviso, la categoria comprende sia l'imprenditore individuale che il libero professionista;
- d. inoccupato: colui che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, è alla ricerca di un'occupazione ai sensi del Decreto Legislativo 181/2000 e della D.G.R. Basilicata n. 1332/2008, condizione attestata dal Centro per l'Impiego;
- e. disoccupato: colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, è immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro e svolge una azione di ricerca attiva di lavoro, ai sensi della normativa nazionale (Decreto Legislativo 181/2000 e ss.mm.ii) e regionale vigente al momento della presentazione della domanda, condizione attestata dal Centro per l'Impiego;
- f. soggetti in condizioni di svantaggio rientranti in una delle seguenti tipologie:
  - f.1. le Nuove Imprese così come definite alla successiva lettera l. del presente Avviso;
  - f.2. le Imprese Giovanili così come definite alla successiva lettera h. del presente Avviso;
- g. imprese femminili: le imprese in cui la maggioranza delle quote (almeno il 51%) sia nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone (almeno il 51%) sia composta da donne e le imprese individuali gestite da donne, così come definita dalla Legge n. 180/2011 art. 5 lettera l), ovvero il libero professionista donna;
- h. impresa giovanile: le imprese in cui la maggioranza delle quote (almeno il 51%) sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone (almeno il 51%) sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni, così come definite dalla Legge n. 180/2011, art. 5 lettera m), ovvero il giovane professionista con età inferiore a trentacinque anni;
- i. terzo settore: soggetti organizzativi di natura privata volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva;
- j. unità locale: la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale risultante da visura camerale. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale;
- k. impresa costituita ma non attiva: impresa regolarmente costituita ai sensi della normativa vigente che non ha mai dichiarato l'avvio attività alla camera di commercio e che non ha mai esercitato l'attività economica;

- l. nuova impresa: le imprese che hanno meno di cinque anni di attività, le cui quote non siano detenute in maggioranza (51%) da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda così come definita dalla Legge n. 180/2011, ovvero il libero professionista con P. IVA attiva da meno di cinque anni;
- m. trasferimento Familiare: si intende il trasferimento di attività d'impresa preesistente o di quota societaria in favore di discendenti;
- n. soggetto proponente: chi presenta la domanda di Finanziamento Microcredito;
- o. destinatario finale dell'intervento: chi stipula il contratto di Finanziamento Microcredito e assume i relativi obblighi contrattuali;
- p. completamento dell'investimento: data dell'ultimo titolo di spesa rappresentato dalla fattura quietanzata o altra documentazione avente valore probatorio equivalente;
- q. prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- r. trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- s. commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

### 3. INTENSITÀ DELL'AIUTO E CUMULO

I finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013 alla serie L 352/L.

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli si applica il regime de minimis di cui al Regolamento (UE) N. 1408/2013 DEL 18 dicembre 2013.

Laddove si applichi il Regolamento 1408/2013 si specifica che:

- Il regime di aiuti relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ((TFUE) agli aiuti «de minimis» alle imprese, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 del 24 dicembre 2013, stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non può superare € 200.000,00 ridotti ad € 100.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci per conto terzi nell'arco di tre esercizi finanziari [art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013]. Tale limite non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti

per effetto della concessione del contributo richiesto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (Delibera di ammissione).

- Il calcolo dell'agevolazione concessa verrà effettuato all'atto della delibera di ammissione, dovendo prendere in considerazione l'Equivalente Sovvenzione Lorda calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).
- Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento (UE) citato, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato concessi per gli stessi costi ammissibili se un tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
- Le attività proponenti, in fase di presentazione della domanda dovranno dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Regolamento (CE) citato e di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.
- L'attività proponente che dovesse risultare ammessa a beneficiare del Finanziamento Microcredito, dovrà produrre, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'importo ottenuto a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l'esercizio finanziario in questione nonché i due esercizi finanziari precedenti), nonché confermare di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.

Laddove si applichi il Regolamento 1408/2013 si specifica che:

- l'importo massimo complessivo degli aiuti de minimis che possono essere concessi a un'impresa unica<sup>2</sup> che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli<sup>3</sup> non può superare € 15.000,004 nell'arco di tre esercizi finanziari<sup>5</sup> per le attività rientranti nel settore della produzione agricola;
- gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa;
- che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 15.000,00 devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1408/2013 non si applica: a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti";

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis per attività rientranti nel settore della produzione agricola comporti il superamento della soglia di € 15.000,00 nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina de minimis prevista dal Reg. 1408/2013;
- che se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis "generale" n.1407/2013, gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. de minimis "agricoltura" n. 1408/2013 per le attività di produzione agricola possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività purché non superino il massimale previsto nel Reg. de minimis "generale" n. 1407/2013 e purché sia dimostrabile che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. de minimis "generale" n. 1407/2013; corrispondentemente, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. de minimis "agricoltura" n. 1408/2013 per le attività di produzione agricola possono essere cumulati con aiuti de minimis a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura purché non superino il massimale previsto nel Reg. de minimis "pesca" e purché sia dimostrabile che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. de minimis "pesca";
- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione.

Si precisa che l'importo dell'agevolazione concessa a valere sul presente Avviso, pari all'equivalente sovvenzione lorda calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, concorre al raggiungimento della soglia di cui al regolamento "de minimis".

#### 4. BENEFICIARI

Il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, unitamente alle successive modificazioni, ha riscritto gli artt. 111 e 113 del TUB ed ha introdotto, in Italia, la disciplina speciale per gli operatori di microcredito. Tale disciplina è stata quindi regolamentata con il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

I beneficiari dei finanziamenti che rientrano nella disciplina del microcredito "aziendale" sono, pertanto:

- a) imprese titolari di partita IVA (fino a cinque anni);
- b) imprese individuali con un numero di dipendenti (fino a 5 unità);
- c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci (fino alle 10 unità);
- d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento (superiore ) fino a 100.000 Euro.

In particolare le attività ammissibili sono quelle legate a:

- a) Percorsi per la creazione di una nuova imprenditorialità e/o il rafforzamento di imprese già esistenti;
- b) diffusione della cultura dell'imprenditorialità per i diversamente abili;
- c) promozione di nuovi servizi e attività innovativi nelle aree rurali, in particolare a sostegno dell'imprenditorialità delle donne, del settore no-profit, e delle piccole imprese che necessitano del ricambio generazionale in agricoltura;
- d) iniziative di investimento nel terzo settore.

#### 4.1 Cause e motivi di esclusione dalla presentazione delle domande:

con riferimento alle **microimprese** sono escluse le domande presentate da:

- imprese che non abbiano sede operativa nei Comuni del comprensorio del GAL La Cittadella del Sapere;
- imprese che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, CCIAA, Albo Artigiani;
- imprese che non abbiano una redditività economica tale da garantire la restituzione del prestito;
- imprese che non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio;
- imprese che si trovino in liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, siano sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- imprese che abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che non abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione.

Con riferimento a **persone fisiche che intendano rafforzare o avviare una attività imprenditoriale**, sono escluse le domande effettuate da tutti coloro che:

- non abbiano compiuto i 18 anni di età;
- abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416 - bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
- fruiscono contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità, che determinano il superamento della soglia definita dal regolamento "*de minimis*", fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale;
- non siano residenti nella nei Comuni del comprensorio del Gal La Cittadella Del Sapere da almeno 6 mesi;

- siano cittadini extracomunitari, non in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno;
- siano soggetti la cui esposizione debitoria non garantisca la restituzione del prestito;
- siano persone fisiche che abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che non abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione.

## 5. REQUISITI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

I successivi requisiti concorreranno alla valutazione di ammissibilità della domanda.

### 5.1 Requisiti tecnico-professionali dei soggetti richiedenti

Il soggetto proponente dovrà possedere tutti i requisiti tecnico-professionali necessari all'avvio e all'esecuzione del progetto di investimento.

I requisiti potranno essere in capo al titolare dell'iniziativa o ad altri soggetti facenti parte del progetto imprenditoriale purché legati allo stesso da idoneo rapporto di collaborazione.

Laddove il soggetto proponente è un'iniziativa imprenditoriale costituenda, è ammessa la possibilità dell'ottenimento del requisito tecnico-professionale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del contributo, purché in possesso dei requisiti necessari al successivo ottenimento del requisito tecnico professionale. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato attraverso idonea documentazione da allegare alla domanda.

A titolo semplificativo e non esaustivo:

- Avvenuto superamento del corso di formazione necessario alla successiva iscrizione all'Albo di riferimento.

### 5.2 Progetto imprenditoriale

La sede operativa del progetto d'investimento deve rientrare all'interno del territorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio del GAL La Cittadella del Sapere.

Laddove il progetto preveda il sostentamento dei costi di trasferimento della sede operativa dell'impresa all'interno del territorio del GAL, in sede di domanda dovrà essere prodotto idoneo documento che attesti il possesso dei locali o l'avvio della procedura in tal senso finalizzata (es. preliminari d'acquisto o di locazione...).

Se non precedentemente presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dall'erogazione del contributo, dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il possesso dei locali oggetto dell'investimento.

Il contributo richiesto, laddove non sufficiente a supportare l'intera idea progettuale, dovrà essere integrato attraverso mezzi propri o mezzi di terzi di cui dovrà esserne data dimostrazione in sede di domanda (es. estratto conto bancario, contratto di affidamento bancario, dichiarazione dei redditi...)

Il progetto d'investimento dovrà essere redatto tenendo conto di:

- coerenza dell'operazione con le finalità del fondo;
- validità economico-finanziaria del progetto.
- effettiva realizzabilità delle azioni tenuto conto delle attività svolte negli ultimi anni dall'imprenditore o dall'impresa, dell'utenza potenziale stimata e della coerenza dell'operazione con i reali bisogni individuati rispetto all'utenza;
- qualità intrinseca dell'operazione (obiettivi dell'azione, attività da realizzare, contenuti proposti e scelte metodologiche effettuate);

## 6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

I soggetti proponenti potranno richiedere un unico contributo per singola impresa, costituita o costituenda.

Il soggetto proponente che risulti titolare o che intenda avviare più attività, potrà accedere al contributo per un'unica iniziativa che in qualsiasi ipotesi progettuale non potrà essere concesso in misura superiore a:

- **Entità per i soggetti persone fisiche /ditte individuali**
  - importo minimo: € 5.000,00
  - importo massimo: € 10.000,00
- **Entità per gli altri soggetti:**
  - Importo minimo: Euro 5.000,00
  - importo massimo: Euro 15.000,00

Laddove il soggetto proponente risulti coinvolto in più iniziative imprenditoriali a valere sul presente Avviso, dovrà indicare, con apposita dichiarazione sostitutiva da inserirsi in ogni progetto presentato, l'elenco delle iniziative presentate o che si intende presentare, indicando per ognuna il grado di titolarità nell'operazione.

All'atto della delibera di ammissione, in caso di ammissibilità al contributo su più iniziative dove il soggetto proponente risulti titolare o comunque coinvolto nell'amministrazione dell'attività imprenditoriale, dovrà essere prodotta comunicazione verso il Soggetto Gestore e il GAL con la quale si identifica il progetto, tra quanti presentati e meritevoli dell'agevolazione, che dovrà ottenere il contributo, rinunciando allo stesso tempo in nome e per conto degli altri progetti presentati.

Le richieste di contributo inferiori ai limiti minimi individuati, non saranno prese in considerazione e verranno considerate inaccoglibili ai fini del presente Avviso.

I finanziamenti attivati per l'erogazione del contributo avranno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzeranno come di seguito indicato:

- **Durata massima:** 48 mesi.
- **Spese per l'istruttoria:** 0
- **Tasso:** 0%

- **Tasso di mora:** In caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
- **Rimborso:** in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza a partire dall'ultimo giorno del terzo mese dalla stipula del Contratto fra Beneficiario e Soggetto Gestore;
- **Modalità di pagamento:** rimessa diretta con addebito sul conto corrente.

## 7. SPESE AMMISSIBILI

Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio del Nucleo di valutazione, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione dell'importo del finanziamento richiesto anche in ragione della capacità di restituzione del finanziamento.

### 7.1 Spese di investimento

Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto dell'IVA (che devono rappresentare almeno il 60% del totale delle spese previste nell'istanza di finanziamento):

- opere murarie e assimilate;
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale, purché destinati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni (in caso di acquisto di beni usati, è ammissibile esclusivamente l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e automezzi da imprese che svolgano abitualmente attività di commercializzazione di tali beni);
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
- spese per acquisto di terreni e immobili legati all'attività d'impresa (esclusivamente in relazione all'importo necessario per l'acquisto del terreno o dell'immobile);
- spese per l'acquisto di automezzi di tipo commerciale strettamente legati al processo produttivo

### 7.2 Spese di gestione

Sono ammissibili le seguenti altre spese al netto dell'IVA (che non devono superare il 40% del totale delle spese previste nell'istanza di finanziamento):

- spese relative all'acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo;
- spese di locazione di immobili, impianti o apparecchiature derivanti da contratti registrati o di affitto di produzione;
- utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente dai gestori sulla base di contratti intestati all'impresa beneficiaria;

Non sono, comunque, ammissibili:

- le imposte e le tasse;
- le spese relative all'acquisto di beni usati da privati;
- le spese per l'acquisto di beni o servizi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
- gli interessi sui finanziamenti;
- le spese per leasing;
- le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- le spese per salari e stipendi;
- le utenze prepagate;
- gli ammortamenti;
- titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile (con esclusione dei canoni per servizi di approvvigionamento idrico ed energetico o telefonici);

Tutte le spese per le quali si richiede il prestito devono essere sostenute successivamente alla Delibera del *Consiglio di Amministrazione del GAL* che approva il finanziamento.

## 8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito del Gal La Cittadella del Sapere e sul sito del Soggetto Gestore e fino alla data del 28/07/2015

I soggetti interessati presentano, a pena di esclusione, la domanda di finanziamento, compilando direttamente il Modello di Domanda predisposto in formato Microsoft Excel secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del presente Avviso, scaricabile dal sito web del GAL La Cittadella del Sapere, [www.lacittadelladelsapere.it](http://www.lacittadelladelsapere.it), e/o dal sito web del Soggetto Gestore, [www.cofidi.it](http://www.cofidi.it).

Stampato il contenuto del file in formato Microsoft Excel, il soggetto richiedente dovrà provvedere a firmare in formato elettronico tramite **firma digitale** la Domanda, e gli allegati organizzati sotto un unico file e provvederà ad inoltrarla, **ESCLUSIVAMENTE** tramite posta elettronica certificata (PEC), realizzando un unico file, comprensivo di tutti gli allegati previsti dall'Avviso, in formato PDF o P7M e allegando al messaggio di posta elettronica il file in formato Microsoft Excel utilizzato per la compilazione della domanda, all'indirizzo PEC del Soggetto Gestore, ossia:

[cofidi.it@legalmail.it](mailto:cofidi.it@legalmail.it)

Si precisa che:

- Il file in formato Microsoft Excel utilizzato per la compilazione della domanda costituirà parte integrante della stessa e, a pena di esclusione, dovrà contenere le identiche informazioni contenute nella Domanda in formato PDF. Laddove i due file dovessero contenere informazioni differenti, la richiesta sarà considerata irricevibile ai fini dell'accogliibilità.

- Il file PDF o P7M generato, a pena di esclusione, oltre alla Domanda dovrà contenere i seguenti documenti:

**a) per le microimprese**

- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio e visura camerale;
- Situazione economico-patrimoniale aggiornata e conto economico relativo all'esercizio precedente e prospetti aggiornati a data recente (qualora il prospetto relativo all'esercizio precedente sia relativo ad un periodo maggiore di 4 mesi);
- Previsioni economiche per l'esercizio in corso;
- Business plan relativo all'iniziativa oggetto della richiesta di finanziamento;
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- Copia dell'ultima dichiarazione IVA (ove richiesta dalla tipologia di attività);
- Documentazione attestante eventuali proprietà immobiliari;
- Elenco fidi in essere.

**b) per le persone fisiche che intendano avviare una attività imprenditoriale:**

- Copia di un documento di identità valido;
- Copia del codice fiscale;
- Certificato di residenza;
- Elenco dei finanziamenti in essere, comprensivo di eventuale presenza di conto corrente;
- Dettaglio affidamenti banche (compresi i mutui, con indicazione degli eventuali gravami ed ultima ricevuta pagata per mutui in corso);
- Business Plan con dettagliata descrizione della iniziativa oggetto della richiesta di finanziamento
- Copia del permesso/carta di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari).

Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell'oggetto:

**Domanda di contributo Fondo Microcredito – Avviso GAL La Cittadella del Sapere**

Il corpo del messaggio dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni

***Avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sul Fondo Microcredito GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE – Operazione 4.1.3.7.– Domanda di contributo***

Le ulteriori informazioni contenute nel messaggio di posta elettronica, a qualsiasi titolo inoltrate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'istruttoria delle domande.

## 8.1 Termine di presentazione della domanda

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di chiusura dell'Avviso.

Le domande inoltrate successivamente a tale termine non saranno considerate ricevibili ai fini del presente Avviso.

Qualora la domanda risulti incompleta o carente di informazioni necessarie alla corretta prosecuzione dell'attività valutativa, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il *Soggetto Gestore*, con specifica nota inoltrata all'indirizzo PEC comunicato in domanda dal soggetto proponente, ne richiederà l'integrazione. Il medesimo soggetto proponente è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 10 giorni lavorativi tramite PEC da inoltrarsi all'indirizzo del *Soggetto Gestore*.

L'istruibilità della domanda si perfeziona nel momento in cui la documentazione richiesta è completa.

Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e il *Soggetto Gestore* ne darà tempestiva e motivata comunicazione al soggetto proponente.

## 9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

### 9.1 Valutazione di ricevibilità

Ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) contenente la Domanda firmata digitalmente e il file in formato Microsoft Excel, il *Soggetto Gestore* provvederà a verificare che:

- la stessa sia pervenuta nei termini e nei modi stabiliti dal presente Avviso;
- che il messaggio di posta elettronica contenga il file di Domanda in formato PDF o P7M e il file in formato Microsoft Excel;
- che le informazioni e i dati contenuti nel file informato Microsoft Excel siano le medesime contenute nel file di Domanda;
- che il file di Domanda sia stato firmato digitalmente;
- che il file di Domanda in formato PDF o P7M contenga tutti gli allegati;

e provvederà a registrare in formato elettronico i dati identificativi del soggetto proponente assegnando allo stesso un numero progressivo che fungerà da identificativo per tutto l'iter valutativo.

Nei casi in cui:

- La domanda non sia pervenuta nei termini e nei modi indicati dal presente Avviso;
- i dati riportati nel file in formato Microsoft Excel siano difformi da quanto riportato nel file di Domanda in formato PDF o P7M;
- la Domanda non è stata firmata digitalmente;
- il file in formato Microsoft Excel non è stato allegato al messaggio di posta elettronica;

l'esito della valutazione di ricevibilità sarà negativo e il Soggetto Gestore provvederà ad inviare apposita nota al soggetto proponente indicando l'esito della valutazione e le mancanze riscontrate.

Nel caso la documentazione da allegare alla domanda fosse incompleta, il Soggetto Gestore procederà alla valutazione di accoglibilità della domanda richiedendo le opportune integrazioni al soggetto proponente.

## 9.2 Valutazione di accoglibilità

Il Soggetto Gestore, verificata la completezza e chiarezza dei dati progettuali, anche attraverso opportune richieste di chiarimenti ed integrazioni, procederà alla valutazione delle informazioni e dei dati di domanda accertando l'accoglibilità del progetto d'investimento nel rispetto dei requisiti di presentazione della domanda come definiti dal presente Avviso.

In assenza dei requisiti di accoglibilità, la domanda sarà considerata inaccoglibile e il Soggetto Gestore provvederà, tramite PEC, ad inoltrare al soggetto proponente opportuna informativa circa l'esito istruttorio e le mancanze riscontrate.

## 9.3 Valutazione merito

Superata la fase di accoglibilità della domanda, il Soggetto Gestore provvederà alla valutazione di merito dell'iniziativa presentata sulla base di:

- coerenza dell'operazione con le finalità del fondo;
- validità economico-finanziaria del progetto.
- effettiva realizzabilità delle azioni tenuto conto delle attività svolte negli ultimi anni dall'imprenditore o dall'impresa, dell'utenza potenziale stimata e della coerenza dell'operazione con i reali bisogni individuati rispetto all'utenza;
- qualità intrinseca dell'operazione (obiettivi dell'azione, attività da realizzare, contenuti proposti e scelte metodologiche effettuate);

In caso di necessità di integrazioni o chiarimenti rispetto al progetto d'investimento presentato, il Soggetto Gestore potrà richiedere al soggetto proponente idonea documentazione o informazioni finalizzate alla compilazione di un giudizio complessivo da sottoporre a successiva valutazione e validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

L'iter istruttorio si perfeziona solo dopo il completamento di tutta la documentazione, anche integrativa, richiesta ai fini della presentazione e valutazione della domanda.

In conclusione dell'iter istruttorio, le schede valutative predisposte durante il processo saranno presentate al Consiglio di Amministrazione del GAL per la successiva delibera di concessione del contributo.

Concluso l'iter deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, il Soggetto Gestore provvederà ad informare i proponenti, tramite PEC, circa l'esito definitivo dell'istruttoria e, in caso di esito positivo, a convocare il soggetto proponente per la stipula del contratto di finanziamento.

Il Soggetto Gestore e il GAL potranno attuare ogni azione necessaria ai fini della verifica sulla veridicità delle informazioni e dei dati presentati in domanda anche successivamente all'erogazione del contributo.

## 10. STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Espletate le attività istruttorie e di delibera, il Soggetto Gestore provvederà a comunicare, entro 10 giorni dal provvedimento di concessione del finanziamento, al soggetto proponente l'aggiudicazione del contributo con l'indicazione dell'importo ammesso a finanziamento e le modalità di accesso.

Con la notifica di concessione del finanziamento, il Beneficiario è chiamato a sottoscrivere un Contratto di finanziamento con il GAL, nel quale sono indicate tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità di gestione del finanziamento.

In particolare, il Contratto prevedrà per il Beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- per le imprese costituenti, le stesse dovranno costituirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto ed avviare l'attività entro i successivi due mesi;
- per le imprese di nuova costituzione ed inattive le stesse dovranno avviare l'attività entro 30 dalla sottoscrizione del Contratto;

Saranno inoltre previsti i seguenti obblighi:

- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- presentare annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.

## 11. MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI

Per il corretto adempimento del contratto il Beneficiario, completato l'iter d'investimento, dovrà trasmettere al Soggetto Gestore, la documentazione inerente l'effettiva realizzazione dell'investimento, corredata da quietanze liberatorie dei fornitori, copia dei titoli di pagamento ed evidenza contabile del pagamento (estratto conto su cui sono transitati i pagamenti) Il *Beneficiario* dovrà altresì attenersi ai seguenti obblighi:

- rendersi disponibile, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma (2015) a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi per la Regione Basilicata, lo Stato Italiano e l'Unione Europea;
- mantenere un sistema di contabilità inerente il progetto che permetta un facile riscontro da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa, in itinere ed ex-post;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dal Soggetto Gestore e/o dal Gal La Cittadella del Sapere entro i termini fissati.

### Si precisa che:

**il corretto adempimento di quanto previsto dall'Avviso e dal successivo contratto di finanziamento sarà oggetto di verifica sia documentale che in loco, pertanto:**

- **all'atto del monitoraggio documentale**, si provvederà a valutare la correttezza formale e sostanziale dei giustificativi di spesa, nonché la coerenza degli stessi rispetto al piano/progetto d'investimento presentato e nel rispetto della normativa italiana.

Laddove i giustificativi non saranno corredati da quietanze liberatorie, copia del titolo di pagamento ed evidenza contabile sul conto corrente dedicato all'operazione, le spese non saranno considerate valide ai fini del monitoraggio, generando per il Beneficiario, l'obbligo di restituzione delle somme maggiormente ottenute, o ne casi più gravi, la risoluzione del contratto con conseguente revoca dell'intero contributo.

Tutti i giustificativi inerenti il contributo saranno annullati con apposita dicitura ed in quota parte rispetto all'ESL ottenuta.

- **all'atto del monitoraggio in loco**, dovrà essere dimostrata la corrispondenza tra i beni acquistati e le spese approvate in fase di monitoraggio documentale.

Laddove dovessero rilevarsi incongruenze, la relativa spesa non verrà riconosciuta ammissibile generando per il Beneficiario, l'obbligo di restituzione delle somme maggiormente ottenute, o ne casi più gravi, la risoluzione del contratto con conseguente revoca dell'intero contributo.

## 12. PIANO DI AMMORTAMENTO E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Con la stipula del Contratto di finanziamento, il Beneficiario sottoscriverà un piano di ammortamento a rate costanti posticipate per la durata del finanziamento stesso.

Il Beneficiario è obbligato a rispettare le scadenze previste dal piano di ammortamento pena la risoluzione del contratto con relativo obbligo di restituzione dell'intero importo concesso in unica soluzione nel termine massimo di 30 giorni dalla notifica di risoluzione del contratto.

Per assicurare il corretto adempimento di quanto riportato nel piano di ammortamento, laddove si riscontri un mancato rispetto dei termini di restituzione delle rate per un periodo superiore a 30 giorni, il Beneficiario verrà sollecitato al corretto adempimento di quanto previsto dal Contratto di finanziamento. All'esito infruttuoso delle azioni di sollecito e sensibilizzazione, il contratto si intenderà rescisso implicando la revoca del contributo.

## 13. REVOCA DEL CONTRIBUTO

E' prevista la revoca delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

- agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
- superamento della soglia di 60 giorni di scadenza relativamente al rimborso della rata del finanziamento, con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;

- destinazione dell'intervento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal progetto ammesso;
- diversità del luogo di svolgimento del progetto rispetto a quello indicato nella domanda di agevolazione, ovvero luogo di svolgimento del progetto che non rientri nel territorio della Regione Basilicata (ove applicabile);
- cessazione di attività dell'impresa beneficiaria prima di aver completato la restituzione del finanziamento ottenuto;
- fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (ove applicabile);
- rinuncia all'agevolazione.

Il Beneficiario, in qualsiasi momento, può comunicare la volontà di recedere dal Contratto di finanziamento.

La rescissione del Contratto di finanziamento o il recesso comportano l'immediata restituzione delle somme concesse a valere sul presente Avviso, per il cui recupero, il GAL o il Soggetto Gestore potranno attuare e avviare opportune azioni anche a carattere legale.

#### 14. PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE, sul sito web COFIDI.IT Soc. Coop. e su eventuale altro portale web legato al progetto.

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il Responsabile del Procedimento di Cofidi.IT al n. 080/5910911 opzione 2 oppure inviare email all'indirizzo:

[areacrediti@cofidi.it](mailto:areacrediti@cofidi.it)

Si precisa che Cofidi.IT Soc. Coop. opera secondo i seguenti orari settimanali:

**dal lunedì al venerdì**

**mattino: dalle ore 09.30 alle ore 13.30**

**pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00**

#### 15. PRIVACY

I Responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente Avviso sono individuati in Cofidi.IT Soc. Coop. e in GAL "La cittadella del sapere", ognuno per quanto di propria competenza.

I dati comunicati saranno utilizzati per le finalità di cui al presente Avviso nell'ambito del progetto di gestione del "Fondo Microcredito a valere sulla misura 4.1.3.7 del PSL del Gal La Cittadella del Sapere e potranno essere resi pubblici, attraverso la rete internet, sul sito web del GAL la Cittadella del Sapere, di COFIDI.IT Soc. Coop. e di eventuali altri soggetti collegati al progetto, pertanto, la presentazione della Domanda presuppone la consapevolezza che la pubblicazione dei dati attraverso la



GAL La Cittadella del Sapere  
C/da Calda n.8  
85043 Latronico (Pz)  
P.IVA 01187240765

Tel: +39 0973 858200  
Fax: +39 0973 858200  
Sito Internet: [www.lacittadelladelsapere.it](http://www.lacittadelladelsapere.it)  
Email: [info@lacittadelladelsapere.it](mailto:info@lacittadelladelsapere.it)

rete internet può dar luogo ad un processo di divulgazione delle informazioni non direttamente controllabile dal GAL e/o da Cofidi.IT Soc. Coop.

Il soggetto proponente/beneficiario, quindi, consapevole di quanto previsto dall'avviso, con la presentazione della domanda manleva quest'ultimi da eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo improprio realizzato all'interno della rete internet da soggetti terzi non direttamente riconducibili al progetto.